



COMUNE DI VAGLIA
Città Metropolitana di Firenze

*REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS 19 APRILE 2017 N.56*

Delibera G.M. n. 67 del 03.06.2021

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Destinazione del fondo
- Art. 3- Destinatari
- Art. 4- Costituzione del Gruppo di Lavoro
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 6- Suddivisione in lotti
- Art. 7- Centrale di Committenza

CAPO II - FONDO PER LAVORI

- Art. 8- Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- ART. 9- Graduazione del fondo incentivante
- ART. 10- Disciplina delle varianti
- ART. 11- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di Lavoro

CAPO III - FONDO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

- Art. 12- Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 13- Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo servizi e forniture
- Art. 14- Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 15- Graduazione del fondo incentivante
- Art. 16- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di Lavoro

CAPO IV - NORME COMUNI

- Art. 17- Disciplina delle attività svolte in forma mista
- Art. 18- Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 19- Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 20- Principi in materia di valutazione
- Art. 21- Coincidenza di funzioni
- Art. 22- Funzioni articolate e singole
- Art. 23- Sostituzione di un dipendente addetto al Gruppo di Lavoro
- Art. 24- Liquidazione dell'incentivo
- Art. 25- Conclusione di singole operazioni
- Art. 26- Liquidazioni e limiti
- Art. 27- Informazione e confronto

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E

- FINALI** Art. 28- Campo di applicazione e disciplina transitoria
- Art. 29- Entrata in vigore e forma di pubblicità

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1- Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento adottato in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante per funzioni tecniche, che spetta ai dipendenti per l'elenco tassativo di attività indicate al comma 2 del predetto articolo 113 e si applica al personale dipendente in servizio presso il Comune di Vaglia.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

ART. 2- Destinazione del fondo

1. Il D.Lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici comprensivo delle modifiche da ultimo apportate al D.Lgs 56/2017 ha previsto all'art. 113 una nuova disciplina per l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
2. Le Amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara.
3. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato dell'opera, al netto di somme a disposizione IVA, spese tecniche ed imprevisti, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
5. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% (fondo incentivante) ha destinazione vincolata ad uno specifico progetto e viene ripartita tra il gruppo di lavoro personale interno, tecnico ed amministrativo con qualifica non dirigenziale dipendente a tempo indeterminato e determinato che partecipa alla realizzazione di ogni singola opera o lavoro, servizio e/o fornitura.
6. Gli importi ripartiti tra i componenti del gruppo di lavoro sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale e IRAP la cui percentuale è ricompresa nei quadri economici della spesa.
7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono i dipendenti dell'Ente che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
8. La restante quota del 20% (fondo innovazione) ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997 N. 196 e succ. mod. e int. e per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

9. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel quadro economico della prima fase progettuale del lavoro, servizio o fornitura. L'impegno di spesa viene effettuato contestualmente con determinazione a contrarre adottata dal Responsabile del Settore competente.
10. La quota del 20% di cui al comma 9 viene accantonata con atto del Responsabile del Settore contemporaneamente alla determina a contrarre e confluisce ad implementare un apposito fondo a destinazione vincolata.

ART.3- Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. e int.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara e termini degli art. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione ;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori tecnico/amministrativi dei soggetti sopra individuati.
3. Per le procedure di affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il Responsabile Unico del Procedimento può essere individuato nell'atto di adozione o aggiornamento rispettivamente del programma dei lavori pubblici o nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
4. Per le procedure relative ad appalti di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il responsabile del procedimento deve possedere competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere, essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali anche le funzioni di progettista (non oggetto di incentivo) o di direzione dei lavori ovvero di direttore dell'esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure professionali.
6. Il Responsabile Unico di Procedimento può svolgere la verifica preventiva dei lavori di importo inferiore a un milione di euro.
7. Per le procedure relative ad appalti di servizi e forniture, il Responsabile Unico del Procedimento deve possedere adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento.
8. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice.
9. Per i compiti specifici e per i requisiti di professionalità del Responsabile Unico del Procedimento per i casi di coincidenza del Responsabile Unico del Procedimento con il progettista, il direttore dei lavori e dell'esecuzione si fa riferimento alle linee guida N. 3 recanti: "Nomina, ruolo e compiti del

Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale anticorruzione con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione N.1007 dell'11.10.2017".

10. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al presente regolamento svolte dal personale dell'Ente a favore di altre stazioni appaltanti/Enti, nel rispetto del regolamento incentivante di questi ultimi, sono trasferiti dalla stazione appaltante/Ente beneficiario della prestazione all'Ente da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni medesime, per essere corrisposte allo stesso personale.
11. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al presente regolamento svolte a favore dell'Ente da personale di altre stazioni appaltanti/Enti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla stazione appaltante/Ente da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

ART. 4- Costituzione del Gruppo di Lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del Responsabile di Settore competente la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, secondo i seguenti criteri:
 - requisiti di professionalità dati dalle disposizioni normative
 - competenza, formazione e aggiornamento professionale
 - complessità e articolazione della procedura esecutiva del contratto
 - specializzazione e grado di esperienza acquisita nella disciplina specifica dell'intervento.
 - rotazione e tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile.
2. L'atto di conferimento degli incarichi ai componenti del gruppo di lavoro deve riportare:
 - a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo determinato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;
 - c) il crono programma per ogni funzione da svolgere;
 - d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro con relativa categoria o profilo professionale.
 - e) le aliquote da destinare a singoli componenti del gruppo di lavoro secondo le percentuali di cui al presente regolamento.
3. L'identificazione del Responsabile Unico del Procedimento è obbligatoria e l'affidamento dell'incarico non può essere rifiutato.
4. Se l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento riguarda il Responsabile del Settore esso viene conferito o nell'ambito della programmazione delle Opere Pubbliche o della programmazione biennale delle forniture di beni e servizi oppure dal Segretario Generale con provvedimento specifico.
5. Al personale di qualifica dirigenziale gli incentivi per funzioni tecniche non possono essere corrisposti.
6. Nell'attribuzione degli incarichi dei componenti del gruppo di lavoro dovranno essere considerati gli incarichi già assegnati al personale di identica specializzazione e i risultati conseguiti in attività pregresse.

7. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni, se compatibili fra loro.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti /subprocedimenti e delle attività assegnate.
9. La nomina del Direttore dell'esecuzione deve essere espressamente motivata anche con riferimento al rispetto dei presupposti di cui al punto 10 delle linee Guida Anac N. 3/2017 e successive nuove e diverse interpretazioni.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001. Il Responsabile di Settore che dispone l'incarico è tenuto a richiedere l'autocertificazione in merito alla sussistenza delle citate situazioni.

ART. 5- Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche a titolo indicativo ma non esaustivo:

Per i lavori

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) l'attività di progettazione;
- c) i lavori in amministrazione diretta;
- d) il coordinamento per la sicurezza nella sola fase di progettazione;
- e) le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con eccezione degli appalti di particolare complessità che richiedono da parte del personale tecnico amministrativo, attività di programmazione della spesa, valutazione del progetto, controllo delle procedure di gara e esecuzione del contratto;
- f) gli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. e int.;
- g) i contratti esclusi dall'applicazione del codice a termine dell'art. 17;
- h) affidamenti diretti di lavori ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- i) gli affidamenti di lavori mediante adesione a strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip), ivi comprese le convenzioni stipulate da soggetto aggregatore;
- j) gli affidamenti di lavori senza gara e/o procedura comparativa¹.

Per i servizi e forniture

- a) gli appalti di servizi e forniture nel caso in cui non venga nominato il direttore dell'esecuzione;
- b) in generale tutti gli interventi relativi a forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico ovvero su semplice richiesta di preventivo;
- c) gli affidamenti diretti di servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- d) gli affidamenti di acquisto di beni e servizi mediante adesione a strumenti di e – procurement (quali convenzioni Consip), ivi comprese le convenzioni stipulate da soggetto aggregatore;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
- f) affidamenti di servizi e forniture senza gara e/o procedura comparativa.¹

ART.6- Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato dal Codice come “funzionale” (art. 3 lett. gg) ovvero “prestazionale” (art. 3 lett. ggggg).

ART. 7- Centrale di Committenza

1. Per l'attività di competenza della Centrale Unica di Committenza, sulla base di quanto previsto nella convenzione della gestione associata, spetta l'incentivo previsto dal presente regolamento per la quota parte relativa all'attività svolta dalla medesima, in misura non superiore al 25%.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa.
4. La Centrale Unica di committenza con proprio regolamento o atto equivalente disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività incentivate. Gli incentivi spettano anche al personale eventualmente distaccato al servizio Centrale Unica di Committenza da parte degli enti aderenti per la relativa attività svolta.

1. Delibere Corte dei Conti Veneto 121/2020 e Corte dei Conti Lazio N. 60/2020.

CAPO II FONDO PER LAVORI

ART.8- Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione del fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 € è richiesto almeno il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico – economica.
3. In ogni caso presupposto essenziale per l'attribuzione dell'incentivo è che siano lavori di importo pari o superiore a 40.000 €.

ART.9.- Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale effettiva e l'ammontare del fondo incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente sono determinati in misura non superiore al 2,00 % dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro comprensivo del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza al netto dell'IVA come di seguito indicato:

Graduazione del fondo incentivante lavori/opere	Percentuale
Per la parte superiore a € 40.000 fino a € 1.000.000	2%
Importo superiore a 1.00.000,01 e sino a 2.000.000	1,90%
Importo superiore a 2.00.000,01 e fino a 5.547.999	1,70%
Importo superiore a 5.548.000 €	1.50%

ART. 10- Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo, quali definite dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

ART.11- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di Lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante:

Fasi del procedimento	quota %	Ruolo	percentuale
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice dei contratti)	5%	Responsabile della programmazione ²	3%
		collaboratori	2%
Verifica/validazione preventiva della progettazione (art. 26 del Codice dei contratti)	5%	Responsabile della verifica/validazione	3%
		collaboratori	2%
Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	5%	Responsabile procedure di affidamento	3%
		collaboratori	2%
Direzione lavori. La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione, altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo (art. 101 del Codice dei contratti)	20%	D.L.	15%
		collaboratori	5%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102 del Codice dei contratti)	5%	collaudatore	3%
		collaboratori	2%
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del Codice dei contratti)	60%	RUP	35%
		collaboratori	25%
Totale	100%		

2. Per Responsabile della programmazione s'intende, per i lavori pubblici, il soggetto referente della redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Tale figura ha diritto a percepire il compenso incentivante al momento dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per la quota parte della singola opera oggetto di programmazione.

CAPO III
FONDO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

ART. 12- Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposti per la destinazione del fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono:
 - l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi;
 - i relativi appalti devono contenere gli elementi di cui all'art. 23 comma 15 del Codice.

ART.13- Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 113 del D.lgs 50/2016 e succ. mod. e int. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali e IRAP a carico dell'Amministrazione).

ART. 14- Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. L'incentivo viene attribuito a condizione che sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione.

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida Anac N. 3 di attuazione del D.Lgs 18 Aprile 2016 N. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione N. 1096 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D.Lgs 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio N. 1007, il Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore a 500.000 € (I.V.A esclusa);
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità dell'Ente che comprendono al contempo trasporto, pulizie, ristorazione, vigilanza, supporto informatico);
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa/servizio diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (punto 10 linee guida N°3 delibera ANAC 1007/2017).

Nell'atto di nomina del Direttore dell'esecuzione devono essere indicate le motivazioni a supporto di tale nomina e cioè le motivazioni che per quello specifico appalto di servizio o fornitura, richiedono che tale figura sia diversa dal RUP. La nomina del Direttore dell'esecuzione negli appalti di servizi e forniture non può essere in alcun modo finalizzata a ricomprendere quello specifico appalto nell'incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. e int. e deve rispondere a precise motivazioni di ordine tecnico conformi alle indicazioni fornite da ANAC.

ART.15- Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare a fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale stabilita dal D.Lgs 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Graduazione del fondo incentivante servizi e forniture	Percentuale
Servizi e forniture con importo pari o superiore a 40.000 € fino a 500.000 €	2,00%
Servizi e forniture con importo da 500.000,01 € e fino a 1.500.000 €	1,50%
Servizi e forniture di importo superiore a 1.500.000,01 € fino a 3.000.000 €	1,00%
Servizi e forniture di importo superiore a 3.000.000,01 € fino a 5.000.000 €	0,80%
Servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,01 €	0,50%

3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo della prestazione /acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

ART. 16- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di Lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Fasi del procedimento	quota %	ruolo	Percentuale
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice dei contratti)	5%	Responsabile della programmazione	3%
		Collaboratori	2%
Responsabile unico del procedimento e collaboratori (art. 31 del Codice dei contratti)	60%	RUP	30%
		Collaboratori	30%
Procedure di gara fino al contratto	10%	Responsabile procedure di affidamento	6%
		Collaboratori	4%
Direzione dell'esecuzione (art. 101 del Codice dei contratti)	20%	D.E.C.	15%
		collaboratori	5%
Regolare esecuzione/verifica di congruità (art. 102 del Codice dei contratti)	5%	Direttore dell'esecuzione	3%
		Collaboratori	2%
Totale	100%		

2. Per Responsabile degli appalti di servizi e forniture s'intende il soggetto responsabile della redazione del programma biennale di forniture e servizi.

CAPO IV
NORME COMUNI

ART.17- Disciplina delle attività svolte in forma mista

1. Nel caso in cui un'attività/fase venga svolta parzialmente da un dipendente in quanto ci si è avvalsi di collaboratori esterni l'incentivo riferito a suddetta attività/fase è ridotto dal RUP d'intesa con il Responsabile del Settore in misura proporzionale al valore percentuale della prestazione esternalizzata.

ART. 18- Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs n. 50/2016.

ART. 19- Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106 comma 1 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106 comma 1 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai suoi collaboratori), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di seguito riportata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10.00%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30.00%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50.00%

Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20.00%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40.00%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60.00%

6. L'eventuale riduzione dell'incentivo ai sensi del presente articolo, costituisce economia dell'appalto.

ART. 20 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nelle tabelle di cui ai precedenti articoli. Ai fini dell'attribuzione il Responsabile del Settore tiene conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - b) della completezza della funzione svolta;
 - c) della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione dell'incentivo contengono adeguate motivazioni.

ART. 21- Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui nello stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo si sommano le relative percentuali.

ART. 22- Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

ART. 23- Sostituzione di un dipendente addetto al Gruppo di Lavoro

1. Eventuali modifiche alla composizione del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 4 possono essere apportate dal Responsabile del Settore che opera come stazione appaltante in ogni momento, dando conto delle

esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti della struttura stessa.

2. Il Responsabile accerta nel medesimo atto l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto che viene sostituito o il cui incarico è modificato, stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante allo stesso in correlazione al lavoro eseguito e alla causa della modifica o della revoca.
3. Il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta.

ART. 24 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Settore competente, su proposta del RUP, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. Ove la figura di RUP e di Responsabile del Settore coincidano, la liquidazione è disposta dal Segretario comunale.
3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura per colpa non imputabile ai soggetti che hanno posto in essere le relative attività incentivabili.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene di norma entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alle attività svolte di competenza dell'anno finanziario.
5. Le attività svolte oltre l'anno di competenza finanziaria (es. Direzione lavori, funzione del RUP relativa alla fase di esecuzione) saranno liquidate successivamente alla approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione il Responsabile del Settore predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni contenente:
 - a) tipo di attività da svolgere;
 - b) percentuale realizzata;
 - c) tempi previsti e tempi effettivi;
 - d) tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

ART. 25- Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa, al momento dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per la quota parte della singola opera o fornitura/servizio oggetto di programmazione²;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

- c) per le procedure con bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo tecnico amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale.

2. La quota parte di incentivo relativa alla programmazione della spesa non è pertanto liquidabile nelle ipotesi in cui l'appalto, per ragioni di importo, non debba essere inserito negli atti di programmazione (programmazione triennale/elenco annuale lavori pubblici e programmazione biennale servizi e forniture).

ART. 26- Liquidazione e limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

ART. 27- Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle organizzazioni sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento in forma aggregata o anonima così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013 N. 358. Analoga informazione potrà essere fornita relativamente all'utilizzo del fondo innovazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28- Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo

ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice degli appalti pubblici.

ART. 29- Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione e si intendono automaticamente abrogate precedenti disposizioni regolamentari in materia.

ART. 30- Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge in materia e le linee guida ANAC vigenti.
2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC, ecc., che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.